



SENT. N. 241/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI                      Presidente

Cristiano BALDI                      Consigliere

Ivano MALPESI                      Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23902** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

**L.S.**, cod. fisc. *omissis*, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Bruno Stefanetti e Maria Grazia Medali del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali PEC *avvbrunostefanetti@cnfpec.it* e *avvmariagraziamedali@puntopec.it*;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024 il Consigliere relatore Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore generale Massimo Valero e gli Avv. Maria Grazia Medali e Bruno Stefanetti per la convenuta, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio la sig.ra S.L., unitamente ad altro soggetto (Studio S. S.r.l., che definiva la propria posizione mediante giudizio abbreviato con il pagamento della somma di euro 5.503,13), per sentirla condannare al risarcimento della somma di euro 18.343,78, corrispondente alla quota del 50% del complessivo danno di euro 36.687,56 asseritamente cagionato al Comune di *omissis* (VB).

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce la responsabilità della suddetta, integrante gli estremi della colpa grave per mancato rispetto delle regole ordinarie di diligenza, prudenza e perizia professionale, per aver affidato, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario del citato Comune e in assenza dei necessari presupposti, al predetto studio di commercialisti S. S.r.l. un incarico di assistenza fiscale e di gestione della contabilità ai fini I.V.A., compresi gli adempimenti concernenti le liquidazioni, per il periodo compreso tra il 2016 ed il primo trimestre 2022.

La responsabilità della convenuta consisterebbe, inoltre, nel non aver colpevolmente esercitato il dovuto controllo sull'operato dello studio incaricato (c.d. *culpa in vigilando*), omettendo di emettere ordini di servizio o l'opportuna revoca dell'affidamento, nonostante le avvisaglie circa l'erroneità del medesimo, come desumibile da una serie di mail inviate dalla stessa L. ai professionisti.

In particolare, l'erroneità avrebbe riguardato l'applicazione del meccanismo dello *split payment* e del calcolo del pro-rata sull'I.V.A. concernente la casa di riposo gestita dal Comune di *omissis*, laddove su suggerimento del predetto consulente, dal periodo d'imposta 2016 sino al primo trimestre

2022, veniva detratta l'intera imposta relativa agli acquisti del Comune, in luogo

della quota del 10% effettivamente detraibile (alla luce dell'indetraibilità d'imposta prevista dalle suddette normative in misura pari, appunto, al 90%).

Le citate irregolarità contabili determinavano l'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un omesso versamento I.V.A. di euro 302.435,38, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi per un ammontare di euro 14.727,56.

Quest'ultima somma, ad avviso del requirente, costituirebbe danno erariale, unitamente all'importo del compenso corrisposto allo studio professionale per la prestazione mal eseguita, pari a euro 21.960,00, e così per un totale di euro 36.687,56, imputabili ad avviso della Procura in uguale misura allo studio tributario incaricato ed all'odierna convenuta.

Con comparsa costitutiva del 18 aprile 2024, la dr.ssa L. ha contestato la domanda attorea e la propria responsabilità, asserendo che le competenze tecniche necessarie per gestire gli adempimenti fiscali inerenti all'IVA del Comune, in presenza della contabilità privatistica e commerciale propria della Casa di riposo, esulavano dalle proprie funzioni e compiti istituzionali. I revisori del Comune, inoltre, non avrebbero mai espresso rilievi circa le siffatte modalità di gestione della contabilità Iva ed i criteri di computo e versamento utilizzati, inducendola a ritenere corretto quanto consigliato dai consulenti.

Inoltre, la decisione di affidare allo studio tributario esterno le prestazioni di assistenza fiscale e di gestione della contabilità ai fini I.V.A. sarebbe riferibile alla deliberazione di G.C. n. 94/2014, cosicché nessuna responsabilità, tantomeno in termini di colpa grave, sarebbe alla stessa addossabile.

La difesa ha contestato, in ogni caso, l'entità del danno, in quanto il versamento

dell'intera IVA "splittata" avrebbe comportato un maggior ricorso da parte del Comune all'anticipazione di cassa, con conseguente compensazione con gli interessi dovuti all'istituto tesoriere, mentre le sanzioni e interessi corrisposti dal Comune a seguito dell'accertamento della violazione tributaria sarebbero addossabili unicamente allo studio di consulenza.

Ha domandato, conclusivamente, la propria assoluzione od in ogni caso un ampio esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive argomentazioni e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

## DIRITTO

**1.** La Procura, in sintesi, addebita all'odierna convenuta di aver conferito un reiterato incarico di consulenza tributaria ad uno studio di consulenti esterni in assenza dei necessari presupposti e di non aver adeguatamente vigilato sul suo operato, esponendo il Comune ad un accertamento per omesso versamento di imposte I.V.A., con conseguente ingiustificato pagamento di sanzioni ed interessi.

La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

**1.1.** Sotto il primo profilo, la responsabilità della convenuta deriva dalla circostanza di aver conferito l'incarico di consulenza tributaria per lo svolgimento di funzioni, attribuzioni e adempimenti rientranti invece, certamente, nella propria sfera di competenza e nei propri obblighi di servizio.

È principio consolidato nella giurisprudenza contabile che costituisca fonte di

responsabilità amministrativa l'affidamento all'esterno, attraverso lo strumento della consulenza a professionisti attribuita ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quale è pacificamente quella oggetto di giudizio, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 112/2024), di funzioni e attività rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l'ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento, per non dire una sostituzione, del personale addetto (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 221/2006).

I presupposti legittimanti l'affidamento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione, previsti tassativamente dalla citata norma, sono, infatti, strettamente ancorati all'articolo 97 della Costituzione e al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, comportando l'obbligo cogente per le pubbliche amministrazioni di svolgere i compiti istituzionali con l'ausilio del proprio personale dipendente, al fine di garantire l'economicità nel raggiungimento degli obiettivi con i mezzi a disposizione, in ossequio anche al principio enucleato nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 24/2021; conf. Sez. giur. Sicilia, n. 270/2019; Sez. giur. Lombardia, n. 10/2008).

Ne consegue che presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è *“l'accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell'ente”* (ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. II App., 20 marzo 2006).

Ciò posto, nel caso di specie il Regolamento di contabilità del Comune di

*omissis* prevedeva espressamente in capo al Responsabile del

Servizio finanziario, contabile e Tributi (all'epoca, la dr.ssa L.) la tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge, ogni qual volta il Comune assumesse la veste di soggetto passivo d'imposta (art. 3, comma 2, lett. *d*) e la cura e gestione degli ordinari adempimenti fiscali, anche in materia di I.V.A (art. 3, comma 2, lett. *f*).

Il fatto che tali adempimenti ricomprendessero anche la liquidazione ed il versamento dell'IVA "commerciale" relativa agli acquisti inerenti alla casa di riposo non ne escludeva l'attinenza e la ricomprensione nelle competenze e nelle attribuzioni del suddetto funzionario comunale, posto che si trattava, comunque, di entità gestita direttamente dal Comune, le cui incombenze rientravano dunque nelle funzioni istituzionali esercitate da quest'ultimo e nei correlativi compiti del funzionario.

La tenuta della contabilità fiscale e l'espletamento dei conseguenti adempimenti costituisce, in via generale, una funzione ordinaria dell'ente rispetto alla quale, nello specifico, sussisteva all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea all'espletamento e a ciò espressamente incaricata: il loro affidamento all'esterno si configura, quindi, come illegittimo ed integrante una condotta antiggiuridica, alla luce delle prescrizioni dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 e dei rigorosi principi interpretativi sopra ricordati.

L'incarico in oggetto risulta esser stato conferito, tra l'altro, in via diretta, senza lo svolgimento di alcuna necessaria procedura comparativa tra candidati, e sulla base di una motivazione che appare fumosa e irragionevole, poiché consistente nell'adesione ad un progetto presentato dallo studio tributario, che prevedeva

*“l’applicazione del metodo di calcolo ‘misto’ (retributivo e commerciale) ai fini IRAP che consentirà presumibilmente un maggiore risparmio d’imposta rispetto ai risultati già ottenuti d’ufficio”, nonché “una revisione della contabilità IVA e dei dichiarativi presentati alla luce delle più recenti normative” (cfr. delibera G.C. n. 94/2014).*

Senonché, da un lato, l’applicazione del metodo di calcolo misto e delle più recenti normative sarebbe dovuto avvenire ad opera dell’ufficio comunale a ciò preposto, e, dall’altro, lo scopo istituzionale di un ente pubblico dovrebbe consistere nel perseguimento del corretto versamento delle imposte normativamente dovute e non già di presunti “risparmi di imposta”, rivelatisi, infatti, fallaci, alla luce dell’avvenuto aggravio di interessi e sanzioni.

Nella fattispecie non può neppure essere assunta a causa giustificativa della collaborazione l’asserita impreparazione del personale preposto all’ufficio competente, poiché tale circostanza potrebbe al più suggerire *“lo svolgimento di brevi corsi di formazione, finalizzati a fornire agli addetti le cognizioni di base per la cura degli adempimenti fiscali e contabili, ma giammai [...] consenti[rebbe] una collaborazione esterna”* nei termini sopra descritti (*ibidem*).

E ciò, a maggior ragione, allorché la collaborazione esterna, perdurando come nel caso di specie per più anni, trascenda i necessari caratteri della temporaneità e non sia circoscritta in termini di oggetto e durata (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 37/2019 e Sez. II App., n. 207/2020).

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, è inconferente l’eccezione formulata dalla difesa, secondo cui il Comune di *omissis* aveva una dotazione organica ridotta in quanto, come detto, per poter giustificare il

ricorso ad una professionalità esterna la carenza di organico deve essere non solo “quantitativa” ma anche “qualitativa” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 112/2024); mentre la dr.ssa L. non solo aveva la professionalità richiesta per occuparsi degli adempimenti I.V.A. del Comune (per titolo di studio, esperienza di servizio ed esplicito riconoscimento di una posizione di responsabilità da parte dell’ente), ma era anzi espressamente chiamata ad occuparsene alla luce delle previsioni del Regolamento comunale di contabilità, in base alle quali non era dato distinguere tra l’imposta concernente gli acquisti del Comune e quella relativa agli acquisti della casa di riposo, entrambe rientranti nella medesima e unica contabilità dell’ente locale.

**1.2.** Acclarato il carattere illecito del suddetto affidamento esterno, in ordine alla relativa responsabilità si deve osservare che, se è pur vero che l’incarico è riferibile, in prima battuta, alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 31 ottobre 2014 - *“Adesione al progetto di risparmio fiscale e finanziario in ambito IRAP e IVA dello Studio S. Srl di Moncalieri (TO)”* - è altresì indubitabile che la suddetta deliberazione sia stata assunta sulla base del favorevole parere di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Finanziario, dr.ssa S.

L., reso ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).

Come noto, il suddetto parere, rilasciato in via preventiva rispetto alla formazione dell’atto, ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e ne comporta la conseguente assunzione di responsabilità, dal momento che, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 49, *“I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi”*.

Inoltre, la citata delibera di G.C. si appalesa come mero atto di indirizzo,

laddove l'incarico risulta in concreto conferito con la determina n. 40 del 5/11/2014 adottata sempre dalla dr.ssa L., replicata per gli anni successivi con le analoghe determinazioni n. 15/2016, n. 19/2017, n. 8/2018 e 34/2018, n. 16/2020 e nn. 3-4/2021.

Dalla disamina dei suddetti atti si rileva, anzi, che mentre nell'originario atto di indirizzo della Giunta comunale il compenso dello studio tributario incaricato del progetto di "risparmio fiscale" doveva consistere in una percentuale (20%) dei risparmi di imposta conseguiti per essere, poi, corrisposto solo a risultati ottenuti, i successivi affidamenti, conferiti con i sopra citati provvedimenti della dr.ssa L., hanno invece riguardato, più genericamente,

*"l'assistenza fiscale ai fini I.V.A., la tenuta della contabilità e la redazione della dichiarazione annuale I.V.A., la contabilità commerciale, predisposizione dichiarazione annuale IRAP e trasmissione telematica [...]"*, e pertanto un oggetto diverso e più ampio rispetto a quello originariamente prefigurato.

Le suddette determinazioni, inoltre, lungi dal retribuire i commercialisti con una percentuale sull'eventuale risparmio fiscale procurato, hanno previsto *sic et simpliciter* il riconoscimento ai medesimi di specifici compensi: di euro 3.660,00, IVA compresa, per ciascuno degli anni 2016 e 2017; di euro 5.500,00 più I.V.A. per gli anni 2018 e 2019; nuovamente di euro 3.660,00 per l'anno 2020 e di euro 9.000,00 più I.V.A. per il triennio 2021-2023.

Se ne desume, pertanto, che gli affidamenti allo studio tributario effettuati dalla dr.ssa L., nel corso degli anni in disamina, hanno esorbitato il mandato originario, concernente un progetto di risparmio fiscale sostanzialmente a costo zero per il Comune (attraverso la corresponsione al consulente soltanto di una quota del risparmio conseguito), ma si sono tradotti nel generale conferimento

allo stesso della totale assistenza fiscale in materia di I.V.A., con precisi e predeterminati impegni di spesa ed esborsi annui, come correttamente quantificati dalla Procura.

**1.3.** Per il complesso dei suesposti motivi, gli atti di affidamento di incarico professionale imputabili alla convenuta si appalesano illegittimi per mancanza dei necessari presupposti, ed alla stessa deve essere, pertanto, addebitata *pro quota* la spesa relativa.

Il rispetto delle condizioni normative per il conferimento degli incarichi, infatti, oltre ad essere presupposto di legittimità dell'atto, è condizione di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del consulente; sintomo specifico di un esercizio illecito dell'azione amministrativa è la mancanza delle condizioni a cui le norme lo subordinano: in tale ipotesi, la valutazione in ordine alla ragionevolezza o meno della scelta è fatta a monte dallo stesso legislatore nel momento in cui fissa tali condizioni (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 1899/2010 e n. 144/2012; in termini anche Sez. contr. Campania, del. n. 183/2011); sicché, in questo senso, la spesa si deve considerare “non utile” e, dunque, indebita, come tale fonte di danno erariale (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 214/2015).

**2.** Sotto il secondo profilo, la responsabilità della convenuta riguarda l'omesso e negligente controllo sull'operato dello studio tributario, cui la stessa ha del tutto impropriamente delegato competenze proprie.

Nel caso di affidamento di incarichi esterni nell'ambito della pubblica amministrazione, è opinione pacifica che permangano in capo al conferente poteri (e doveri) di decisione e di controllo, con conseguente responsabilità concorrente rispetto all'operato del soggetto incaricato, “*derivante dai propri*

*poteri organizzativi e decisionali, connessa in genere ad una culpa in eligendo*

*o in vigilando” (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 1090/2005).*

Tale responsabilità *in eligendo o in vigilando* impone al pubblico amministratore o dipendente il massimo livello di intensità, a maggior ragione nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di esternalizzare competenze, sia pure tecniche, che si riflettono direttamente sulla gestione della leva dell’entrata, in termini di gettito spettante e atteso dall’erario; ciò in funzione del bilanciamento, sul versante della spesa, dei costi dei servizi da rendere ai cittadini.

La sensibilità delle ricadute sulla corretta previsione e gestione del gettito tributario esige pertanto, da un lato e come sopra sottolineato, la necessità della internalizzazione di tali competenze, se del caso attraverso la frequentazione di corsi di formazione *ad hoc*; dall’altro, comunque, un grado di attenzione particolarmente elevato nell’eventuale ricorso a competenze esterne (c.d. esternalizzazione), poiché, coinvolgendo l’esercizio di una pubblica funzione, esso costituisce imprescindibile e rigoroso parametro di valutazione della responsabilità, sul piano soggettivo, in termini di colpa grave, del pubblico agente.

Orbene, é indubitabile, nel caso di specie, la cattiva e negligente tenuta e gestione della contabilità I.V.A. (comprendente le dichiarazioni annuali e le liquidazioni) svolta dalla convenuta unitamente allo Studio S. S.r.l. nel periodo in questione (2016-primmo trimestre 2022), anche alla luce dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della violazione tributaria (non impugnata dal Comune e a cui lo stesso ha prestato acquiescenza,

riconoscendola legittima) e dell'omesso versamento di imposta rilevato, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi per euro 14.727,56.

D'altro canto, tale circostanza è stata sottolineata dalla stessa Sezione di controllo di questa Corte, con la propria deliberazione n. 71/2022, inerente alla disamina dei rendiconti relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 del Comune di *omissis*, nella quale la medesima Sezione ha rilevato come *“la mancata registrazione del debito relativo all’Iva rappresent(a) una grave irregolarità che costituisce un’ulteriore conferma di una contabilità disordinata, non attendibile e veritiera”*.

**2.1.** Circa il ruolo della convenuta, lo studio professionale incaricato, nelle proprie deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, nonché nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal proprio legale rappresentante Roberto Trincherò, ha sostenuto che il proprio intervento è stato successivo alle scelte operative già precedentemente attuate dal Comune, attraverso la propria funzionaria responsabile, in ordine alla gestione IVA.

Il consulente non avrebbe, pertanto, esercitato alcuna decisiva ingerenza in punto di detraibilità sugli acquisti, limitandosi a ricostruire la contabilità degli esercizi fiscali dal 2015 al 2020, e a rilevare e segnalare al Comune la problematica del tardivo (o meglio, omesso) versamento dell’IVA per le annualità in questione. Ha precisato, inoltre, di non avere mai agito autonomamente tramite il cassetto fiscale del Comune, poiché la documentazione fiscale, prima di essere inviata, veniva dapprima verificata dalla dr.ssa L., quale Responsabile Finanziario dell’Ente, e successivamente firmata dal Sindaco.

Ciò posto, è sufficiente rilevare che il meccanismo del *pro-rata* e dello *split*

*payment* in materia di I.V.A., la cui complessità avrebbe giustificato, ad avviso della difesa, l'affidamento dell'incarico di consulenza esterna nonché la commissione degli errori nella liquidazione e nel versamento dell'imposta dovuta, consisteva, in realtà, semplicemente nel calcolo necessario ad individuare la percentuale di imposta detraibile sulle operazioni di acquisto effettuate dall'Ente debitore.

Essi comportavano, nel caso del Comune di *omissis*, la detraibilità della sola quota del 10% dell'I.V.A. relativa agli acquisti (attesa l'indetraibilità del 90% prevista dalla normativa), anziché l'intera detraibilità che risulta essere stata, invece, applicata dalla convenuta unitamente al proprio consulente.

Il meccanismo in questione, peraltro, era stato introdotto sin dal 2015, e ben avrebbe potuto e dovuto essere studiato e direttamente (nonché correttamente) applicato dalla convenuta nel suddetto lasso temporale, se del caso - tenuto anche conto dei prevedibili e gravi riflessi, per il versante delle entrate, sugli equilibri di bilancio in termini di possibile minor gettito tributario - ricorrendo all'ausilio di un apposito corso di formazione o anche di una singola consulenza mirata alla risoluzione, una volta per tutte, della questione della detraibilità I.V.A., sottesa, come si è visto, ad una disciplina fiscale di non complessa intellegibilità.

Risulta pertanto ingiustificata la prolungata assistenza fiscale riguardante la generalità della contabilità I.V.A. del Comune, asseritamente rimessa per intero allo studio tributario; così come appare frutto di grave negligenza e trascuratezza il protrarsi degli errori nel calcolo e nelle liquidazioni I.V.A. a tutto il primo trimestre 2022, vale a dire a distanza di ben sette anni

dall'introduzione del nuovo meccanismo; come anche rilevato dal Responsabile finanziario subentrante dr. M., che definiva la situazione contabile del Comune, a quella data, "*altamente precaria*" (cfr. doc. 6 della Procura).

**2.2.** Emerge, d'altro canto, come la dr.ssa L. ebbe ben modo di avvedersi delle carenze nelle prestazioni commissionate allo Studio S. S.r.l, come è evidenziato dalle plurime comunicazioni di posta elettronica agli atti (cfr., in particolare, docc. 12-15 della Procura), nelle quali inviava reiteratamente al proprio consulente richieste di chiarimenti e di conferma del proprio operato, che puntualmente non trovavano debita risposta.

Ciò nonostante, questo non la induceva colpevolmente ad assumere i necessari rimedi, sotto forma di richiami formali, ordini di servizio, ovvero, se necessario, di revoca o almeno mancata reiterazione dell'incarico alla società, come sarebbe stato, invece, possibile e doveroso, attraverso il corretto esercizio delle proprie competenze e della normale diligenza richiesta ad un funzionario della sua esperienza.

La pervicacia manifestata dalla convenuta nel confermare nel corso degli anni il suddetto incarico, nonostante le sopra evidenziate inadempienze e mancanze del consulente e nonostante i dubbi sulla correttezza del suo operato (anche prima dell'accertamento fiscale subito, la corrispondenza inoltrata dalla dr.ssa L. evidenzia, infatti, un perenne stato di incertezza in ordine alla gestione della contabilità I.V.A.), non può, pertanto, che configurare una sua responsabilità, a titolo di colpa grave di ordine omissivo, sotto forma di *culpa in eligendo e in vigilando*; e anche per non aver tempestivamente adottato i rimedi di natura sinallagmatica (ad es. la risoluzione del contratto per

inadempimento) e/o di auto-tutela (come la revoca dell'affidamento), previsti dall'ordinamento (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 1500/2014).

**3.** Così chiarita l'antigiuridicità della condotta imputabile alla convenuta, il Collegio, anche in relazione alle sopra anticipate valutazioni sul comportamento della convenuta, ritiene, conclusivamente, di ravvisare nella medesima il requisito soggettivo della colpa grave, per aver ignorato le più elementari regole concernenti il divieto di affidamento di incarichi esterni in totale assenza dei presupposti legittimanti e per aver omesso, negligenemente, un adeguato controllo sull'operato dei professionisti esterni incaricati, secondo un criterio di diligenza media esigibile ad un funzionario della sua posizione ed esperienza, così cagionando, in concorso con i medesimi, il contestato danno erariale.

**4.** Alla convenuta deve essere imputato a titolo di danno erariale, pertanto, innanzitutto l'importo ingiustificato degli emolumenti corrisposti allo studio tributario incaricato, che ammontano pacificamente (la circostanza è incontestata in giudizio) a euro 21.960,00.

La seconda voce di danno di cui la convenuta deve rispondere è, invece, costituita dall'importo di interessi e sanzioni corrisposti dal Comune a seguito dell'accertamento subito ad opera dell'Agenzia delle Entrate, i quali, altrettanto incontestabilmente e *per tabulas*, ammontano a euro 14.727,56.

Non v'è dubbio, infatti, che il pagamento di somme a titolo di sanzioni e di interessi per l'inosservanza di obblighi tributari imposti normativamente, costituisca un aggravio di spesa per l'ente pubblico, privo di corrispondente utilità, e, come tale, costituente danno erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 1863/2005).

5. Ciò posto (e computato il complessivo danno erariale nella somma delle suddette voci, pari a euro 36.687,56), ritiene il Collegio che, in sede di quantificazione del danno relativo alla quota da porre a carico della convenuta (attesa la sua causazione in concorso con lo studio tributario incaricato, che mal eseguiva la prestazione), sussistano i presupposti per applicare, a suo favore, il potere riduttivo dell'addebito, in relazione ai positivi precedenti di carriera, al ruolo comunque rivestito nella vicenda dalla Giunta comunale e dal predetto consulente incaricato, al non trascurabile carico di lavoro incombente sul responsabile del servizio finanziario di un Comune delle dimensioni di *omissis* e al grado di difficoltà della materia trattata; circostanze tutte che, pur senza dispiegare alcuna efficacia esimente, consentono comunque di valutarne con maggiore indulgenza la responsabilità.

Conseguentemente, in sede di esercizio del potere riduttivo spettante a questa Sezione, il danno viene liquidato a carico della convenuta nella misura del 35% della quota di compartecipazione di euro 18.343,78 posta a suo carico dalla Procura, e così complessivamente nella somma di euro 6.420,00, da considerarsi già rivalutata alla data del deposito della presente sentenza.

6. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., e sono liquidate come in dispositivo a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA L.S. al pagamento, in favore del Comune di

*omissis* (VB), della complessiva somma di euro 6.420,00

(seimilaquattrocentoventi/00), da intendersi già rivalutata, oltre ad interessi

legali dal deposito della presente pronuncia al saldo;

CONDANNA L.S. al pagamento delle spese di giudizio in

favore dell'Erario, che si liquidano in euro 452,96

(quattrocentocinquantadue/96).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 con

l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Cristiano Baldi, Consigliere

Ivano Malpesi, Consigliere estensore

Il Giudice estensore

Il Presidente

Ivano MALPESI

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30

giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*